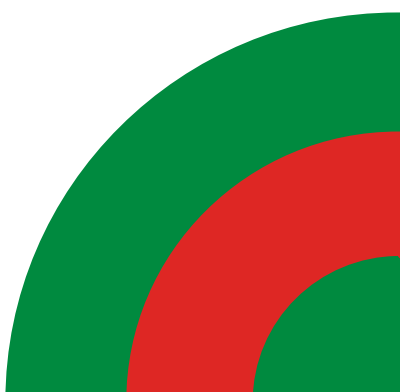




diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione Giurisprudenza e Legislazione civile di questo numero della Rivista presenta numerose sentenze su tematiche varie e di notevole interesse.

Con l'ordinanza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – 27 gennaio 2014, n. 1528 viene stabilito che gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del Decano della CELI e dell'organo responsabile della sua Comunità interessata.

Di seguito, 5 pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto la delibazione; una prima sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile – 12 novembre-18 dicembre 2013, n. 28220 si occupa del contrasto della delibazione con l'ordine pubblico italiano, inteso come tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, laddove la riserva mentale del coniuge nei confronti dell'istituto matrimoniale fosse già nota all'altro. Una seconda sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile – 20 gennaio 2014, n. 1092 stabilisce che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei *bona matrimonii*, non può trovare ostacolo nell'ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica.

La successiva sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Sesta Civile – 22 ottobre 2013-30 gennaio 2014, n. 2089 afferma che, nell'ordinamento giuridico italiano, non esiste il privilegio per i cittadini cattolici a ottenere che i giudizi ecclesiastici di nullità matrimoniale siano decisi preventivamente rispetto alle cause civili.

L'ordinanza della Corte di Cassazione-Sezione Sesta Civile 19 febbraio 2014, n. 3998 ha come oggetto il rapporto tra passaggio in giudicato di sentenza di delibazione della sentenza ecclesiastica e giudizio di separazione.

Infine, la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile – 26 febbraio-21 marzo 2014, n. 6754 stabilisce che tra il giudizio relativo la delibazione di sentenza ecclesiastica, che ha dichiarato la nullità del matrimonio canonico tra le parti, e quello riguardante la separazione personale tra i coniugi (relativo agli effetti civili), non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità.

Altra tematica interessante è rappresentata dalla sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile – 29 ottobre 2013-21 gennaio 2014, n. 1164 in cui viene stabilito che le diversità caratteriali, culturali e religiose possono legittimare la richiesta di separazione coniugale.

Da ultimo, non per importanza, la sentenza della Corte di Appello di Venezia, Sezione Quarta Civile, 13 marzo 2014, n. 641 riguardante la libertà religiosa e la tutela del sentimento religioso e l'ordinanza del Tribunale di Grosseto avente ad oggetto la trascrizione nei registri dello stato civile di un matrimonio contratto all'estero con rito civile tra due persone dello stesso sesso.

Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili

Ordinanza 27 gennaio 2014, n. 1528

Comunità evangelica – Luogo di culto – Acquisizione gratuita – Provvedimento comunale – Giudice amministrativo – Difetto di giurisdizione

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 520 del 1995, gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua Comunità interessata. Nel caso di specie, la Comunità Evangelica Christ Peace and love ha chiesto che fosse dichiarato nullo, per violazione della legge n. 520 del 1995 (art. 14), il provvedimento del Responsabile del settore gestione del territorio, avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di un bene della Comunità stessa, affermando come tale immobile fosse luogo di culto e preghiera e dunque assoggettato alla disciplina della menzionata legge. La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, in base al consolidato principio in ragione del quale, in materia di edilizia, le controversie aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni sono devolute a tale giurisdizione posto che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio, bensì l'esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione. Sezione Prima Civile

Sentenza 12 novembre – 18 dicembre 2013, n. 28220

Matrimonio concordatario – Riserva mentale – Simulazione – Ordine pubblico – Fede cattolica – Coniugi – Buona fede – Affidamento

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio canonico per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei bona matrimonii e cioè per divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza, atteso che ove le suindicate situazioni non ricorrano la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Pertanto, nel caso in cui venga accertato che uno dei due nubendi abbia più volte manifestato di non credere nel matrimonio e che tale riserva mentale fosse nota all'altra parte già prima del matrimonio, la pronuncia ecclesiastica oggetto di delibazione non può ritenersi contraria all'ordine pubblico.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione. Sezione Prima Civile

Sentenza 20 gennaio 2014, n. 1092

Matrimonio concordatario – Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale – Riserva mentale – Indissolubilità – Procreazione della prole – Conoscenza – Conoscibilità – Ordine pubblico

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio canonico per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei bona matrimonii non può trovare ostacolo nell'ordine pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica.

Fonte: www.altalex.com

Corte di Cassazione. Sezione Prima Civile
Sentenza 29 ottobre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1164

Matrimonio – Separazione coniugale – Presupposti – Intollerabilità della convivenza – Incompatibilità di carattere – Credo religioso

È possibile chiedere la separazione coniugale anche solo per il semplice fatto di non sopportare più l'altro coniuge per incompatibilità di carattere, che potrebbe derivare anche dal contrasto tra diversi orientamenti culturali o credi religiosi. Difatti, per mettere fine alla relazione matrimoniale non è necessario approfondire i dettagli della vita coniugale al fine di individuare il quid che ha portato alla definitiva rottura, oppure la sussistenza di una situazione di conflitto tra i coniugi ma che almeno uno sia ormai distaccato e privo d'affetto nei confronti dell'altro.

Fonte: www.sentenze-cassazione.com

Corte di Cassazione. Sezione Sesta Civile
Sentenza 22 ottobre 2013 – 30 gennaio 2014, n. 2089

Matrimonio concordatario – Impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili – Infondatezza – Lite temeraria

In presenza di motivi palesemente infondati dell'impugnazione di una sentenza di cessazione degli effetti civili, avente carattere meramente strumentale, al fine di prolungare i tempi di passaggio in giudicato e, di conseguenza, vanificare le statuizioni della sentenza definitiva emanata nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico, sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente a norma dell'art. 96 c.p.c.

Il cattolico praticante non ha diritto alla pronuncia di nullità del matrimonio canonico da parte del Tribunale ecclesiastico prima della sentenza di cessazione degli effetti civili. Difatti, nell'ordinamento giuridico italiano non esiste il privilegio per i cittadini cattolici a ottenere che i giudizi ecclesiastici di nullità matrimoniale siano decisi preventivamente rispetto alle cause civili.

Fonte: www.diritto.net

Corte di Cassazione. Sezione Sesta Civile

Ordinanza 19 febbraio 2014, n. 3998

Matrimonio concordatario – Pendenza del giudizio di separazione coniugale – Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale – Cessazione della materia del contendere

Il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione coniugale, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico contratto dalle parti e trascritto agli effetti civili, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale e alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno di mantenimento, adottate nel processo e non ancora divenute intangibili.

Fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com

Corte di Cassazione. Sezione Prima Civile

Sentenza 26 febbraio – 21 marzo 2014, n. 6754

Matrimonio concordatario – Pendenza del giudizio di separazione coniugale – Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale – Assenza del rapporto di pregiudizialità

Tra il giudizio relativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica, che ha dichiarato la nullità del matrimonio canonico tra le parti, e quello riguardante la separazione personale tra i coniugi (relativo agli effetti civili), non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità. Il secondo procedimento non deve, quindi, essere necessariamente sospeso, a causa della pendenza del primo ed in attesa di una sua definizione, poiché si tratta di processi autonomi, aventi finalità e presupposti diversi.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Corte di Appello di Venezia. Sezione Quarta Civile

Sentenza 13 marzo 2014, n. 641

Libertà religiosa – Sentimento religioso – Risarcimento danni – Balletto – Messiah Game – Libertà di espressione artistica – Laicità dello Stato – Spettacolo – Arte – Sensibilità religiosa

La Costituzione italiana, nel tutelare la libertà religiosa e i diritti della personalità, estende la tutela anche al sentimento religioso. Va tuttavia rilevato che la laicità dello Stato, che caratterizza l'ordinamento italiano in quanto principio supremo, esclude il diritto di un singolo cittadino di pretendere che lo Stato impedisca manifestazioni di pensiero contrarie ai principi della religione cristiana, sempre che non si pongano problemi di ordine pubblico o fatti di rilevanza penale. Per tale motivo è stato respinto l'appello, concordando con il giudizio di primo grado nel quale si poneva in rilievo tra l'altro il fatto che la mancata partecipazione dell'appellante allo spettacolo, ritenuto dal medesimo lesivo della propria sensibilità religiosa, lungi dall'essere irrilevante, rendeva comunque impossibile accertare e quantificare un eventuale danno risarcibile.

Fonte: www.olir.it

Tribunale Civile di Grosseto

Ordinanza 9 aprile 2014

Matrimonio tra persone dello stesso sesso – Registri dello stato civile – Ufficiale dello stato civile – Famiglia – Matrimonio celebrato all'estero – Rito civile – Trascrizione – Ordine pubblico

Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso non è da ritenersi contrario all'ordine pubblico italiano, come la Suprema Corte ha riconosciuto, sia pure non esplicitamente, nella seconda parte della motivazione della sent. n. 4184/12 laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della CEDU (caso Shalk e Kopf contro Austria) con la quale è stato stabilito che "la Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui all'art. 12 della CEDU debba essere limitato tra persone di sesso opposto", e ha affermato che "il diritto al matrimonio riconosciuto dall'art. 12 della CEDU ha acquistato un nuovo e più ampio contesto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso". Ne consegue che, secondo il giudice adito, l'ufficiale dello stato civile deve trascrivere nei relativi registri il matrimonio contratto all'estero con rito civile tra due persone dello stesso sesso.

Fonte: www.olir.it